

Scheda informativa

Attività professionali con animali domestici: accudimento, allevamento, pensioni e rifugi

Le attività professionali che coinvolgono direttamente gli animali da compagnia (cani e gatti), quali l'allevamento, la pensione o rifugio, il dog-sitting, sono regolamentate dalla Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e dalla relativa ordinanza (OPAn).

Di seguito sono riportati i requisiti in materia di autorizzazione e formazione obbligatori a partire dal 01.01.2017 per chi svolge attività professionali con animali domestici.

Definizioni

Pensione o rifugio per animali:

centro di detenzione che prende a pensione o accoglie e accudisce cani o gatti per periodi di tempo limitati o a cui il proprietario ha rinunciato o che sono stati abbandonati.

Servizi di accudimento:

attività di gestione di cani o gatti presso il domicilio dei proprietari, o durante la passeggiata (dog-sitter), o per il trasporto in auto in assenza dei proprietari.

Allevamento:

detenzione di cani o gatti allo scopo di ottenere dei cuccioli destinati alla vendita o alla cessione a terze persone.

Attività professionale:

le attività di cui sopra sono definite professionali se vi è l'intenzione di ricavarne un reddito o profitto o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro (OPAn art.2 cpv.3 lett.a).

Autorizzazione cantonale

Per chi è obbligatoria l'autorizzazione?

L'autorizzazione dell'ufficio del veterinario cantonale (UVC) è obbligatoria per le attività professionali con cani e gatti che coinvolgono **più di cinque animali**.

Per le attività di pensione o rifugio si fa riferimento al numero di posti presenti nella struttura. Per le attività di accudimento si considera il numero di cani o gatti in gestione nello stesso periodo, anche se di proprietari diversi e condotti in tempi diversi.

L'attività di allevamento è soggetta ad autorizzazione se comporta la cessione a terzi di più di venti cani o tre figliate di cuccioli di cani all'anno, o venti gatti o cinque figliate di cuccioli di gatti all'anno.

Come ottenere l'autorizzazione?

Per ottenere l'autorizzazione, verificare di adempiere ai requisiti richiesti per legge in termini di formazione e di strutture, quindi inoltrare il modulo di richiesta al nostro ufficio, prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione è rilasciata quando sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.

Il modulo di richiesta di autorizzazione è allegato alla presente informativa e disponibile online sul sito www.ti.ch/vet → settori di attività → protezione animali → attività professionali con animali domestici.

Durata dell'autorizzazione e formazione continua

L'autorizzazione cantonale ha una validità di 2 anni. L'autorizzazione può inoltre essere vincolata a condizioni e oneri dipendenti dal caso specifico.

I titolari di un diploma di formazione di guardiano di animali sono tenuti a frequentare periodicamente dei corsi di aggiornamento (formazione continua).

L'UVC può ordinare la frequentazione di ulteriori corsi di formazione se sono rilevate carenze formative in sede di controllo.

Formazione

Per le attività di pensione, rifugio o accudimento che coinvolgono più di diciannove animali è richiesta la formazione di **guardiano di animali** con apprendistato di 3 anni (Art. 192 OPAn).

Se il numero di animali gestiti è compreso tra cinque e diciannove è sufficiente una **formazione specialistica non legata ad una professione** (Art. 197 OPAn). Questa formazione è necessaria anche per chi gestisce un allevamento a fini professionali o cede a terzi più di venti cani o tre filiate di cuccioli di cani, o venti gatti o cinque filiate di cuccioli di gatti all'anno (OPAn, art. 101 lett. c).

Per le attività che gestiscono meno di 5 cani o gatti, o gli allevamenti che non rientrano nel punto precedente, non è richiesta alcuna formazione.

I cani appartenenti alle **razze canine soggette a restrizione** identificate dalla legge cantonale sui cani possono essere ospitati o gestiti unicamente da persone che abbiano conseguito la formazione di guardiano di animali (art. 195 OPAn) o una formazione specialistica non legata a una professione (art. 197 OPAn).

Nel caso lo ritenga opportuno, l'UVC può in qualsiasi momento ordinare una formazione supplementare.

Tipologia di tenuta	Formazione richiesta	Autorizzazione
Pensione o rifugio o dog-sitting < 5 posti o animali 5 – 19 posti o animali > 19 posti o animali	Nessuna formazione Art. 197 OPAn Formazione specialistica non legata a una professione Art. 195 OPAn Guardiano di animali	Nessuna autorizzazione Autorizzazione UVC Autorizzazione UVC
Allevamento professionale Se sono presenti più categorie di animali o vengono ceduti a terzi più di venti cani o tre filiate di cuccioli di cani, o venti gatti o cinque filiate di cuccioli di gatti all'anno	Art. 197 OPAn Formazione specialistica non legata a una professione	Autorizzazione UVC

Disposizioni per attività soggette ad autorizzazione

A chi gestisce attività sottoposte ad autorizzazione è richiesto di rispettare le seguenti disposizioni (art. 101b cpv.3 OPAn):

- Il gestore dell'attività deve allestire un **registro degli animali** accuditi o ospitati all'interno della struttura riportante i dati dei proprietari e dell'animale, numero di microchip, data di entrata e di uscita, eventuali patologie o necessità terapeutiche e medico veterinario di riferimento in caso di necessità. La documentazione deve essere aggiornata quotidianamente e deve essere conservata per almeno 3 anni.
- Il gestore dell'attività deve designare una **persona di fiducia** che possa garantire il normale funzionamento della struttura in sua assenza, ne sia responsabile, e abbia sottoscritto per questo impegno un contratto scritto.
- La **detenzione in gruppo** di animali non provenienti dallo stesso detentore è consentita unicamente in presenza di una persona responsabile.

Ufficio del veterinario cantonale

- In caso di necessità o di urgenza, o di assenza del responsabile, **tutti gli animali devono poter essere isolati singolarmente** all'interno di gabbie (gatti) o canili (cani).

Struttura e gestione

Le **strutture** utilizzate per l'attività e per la detenzione degli animali devono rispondere ai requisiti dell'Ordinanza sulla Protezione degli animali (OPAn), e sono specifici per ogni tipologia di animale allevato. Queste disposizioni devono essere sempre rispettate.

Ufficio del veterinario cantonale

giugno 2017

Dimensioni di canili e gabbie per gatti (OPAn, all. 1)

Dimensioni minime per i canili:	Cani fino a 20 kg	20 - 45 kg	Cani oltre i 45 kg
Per un solo cane	6 m ²	8 m ²	10 m ²
Per due cani	10 m ²	13 m ²	16 m ²
Per ogni cane in più	3 m ²	4 m ²	6 m ²

I canili devono essere allestiti con cuccie morbide, pulite e adeguate alla dimensione degli animali. I cani tenuti in canile devono essere portati fuori quotidianamente in funzione delle loro esigenze. Tra i canili devono essere predisposti degli schermi, in modo che ogni cane possa ripararsi e nascondersi alla vista degli altri.

Dimensioni minime per i gattili:	Superficie di base del box	Altezza
Fino a quattro gatti	7,0 m ²	2 m
Per ogni gatto in più	1,7 m ²	

Le gabbie devono essere allestite con un numero di cuccie sufficienti e lettieri in numero pari al numero dei gatti più una, superfici di riposo sopraelevate, possibilità di ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi e limare gli artigli.